

quali sono state concesse le singole esonerazioni.

« Permangono pertanto le condizioni di esonerabilità per i capi di grandi aziende che impieghino molto personale e interessino l'economia nazionale, quando sia accertata la necessità e la insostituibilità degli stessi.

« Soltanto nelle nuove concessioni e nella rinnovazione di quelle già in corso si applicheranno le norme contenute nel decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917, e che tendono a far cadere le esonerazioni preferibilmente sulle classi anziane, i cui militari dovranno sostituire gradatamente quelli appartenenti a classi più giovani e che godono tuttora di esonerazioni.

« *Il ministro*  
« MORRONE ».

**Girardi.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se creda disporre che le reclute delle classi 1874 e 1875 vengano assegnate a prestar servizio nei loro distretti o nelle loro città per evitare danni maggiori allo sviluppo economico del nostro Paese ».

**RISPOSTA.** — « Cura precipua del Governo è stata pur sempre quella di armonizzare, il più possibile, le esigenze militari con quelle economiche e sociali.

« Ciò, in particolare, si è verificato costantemente nel campo delle chiamate alle armi, che sono state sempre ordinate nel tempo e nella misura imposte imprescindibilmente da necessità militari. Nel dettare poi le norme per la esecuzione delle dette chiamate non sono stati mai perduti di vista gli stessi concetti.

« Così è avvenuto anche per la chiamata dei militari delle classi 1874 e 1875, nella quale occasione, com'è noto, sono stati anche adottati specialissimi temperamenti a favore dei padri di famiglia e per l'impiego dei militari chiamati.

« Per quanto ha tratto, in particolare, alla assegnazione dei detti militari, si nota che non poteva prescindere dagli scopi speciali cui la loro chiamata era intesa e, pertanto, tutto quanto fu possibile fare in questo campo, per conciliare almeno sul momento e nel modo migliore le opposte esigenze, fu di stabilire che i militari di cui trattasi fossero incorporati nei battaglioni di milizia territoriale stanziati nel territorio del Corpo d'armata (nel quale, naturalmente, è compreso il distretto e la loro

città) lasciando, al rispettivo comandante — unica autorità che potesse rendersi esatto conto delle particolari esigenze militari locali — la cura e la facoltà di determinarne la ripartizione fra i battaglioni dipendenti.

« *Il ministro*  
« MORRONE ».

**Joel.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che le norme finora osservate per l'avvicendamento siano modificate in modo da potere restituire in zona territoriale anche gli ufficiali medici nati nel 1878, che si trovano dall'inizio in zona di guerra ».

**RISPOSTA.** — « D'accordo fra Comando supremo, Intendenza generale e Ministero della guerra si è seguito finora la norma di richiamare in servizio presso la formazione sanitaria della zona territoriale quegli ufficiali medici che contino più di 40 anni di età e non meno di un anno di permanenza in zona di guerra.

« Tale norma, che costituisce evidentemente un trattamento privilegiato per la classe sanitaria, in quanto che nessuna altra categoria di professionisti e di ufficiali ne è beneficiata, si effettua in condizioni particolarmente difficili per non turbare l'assetto del servizio sanitario territoriale e perciò individuo a individuo, specialista a specialista; ma continua, però fra le accennate difficoltà, tanto che finora sono stati avvicendati circa 700 ufficiali medici.

« Non è assolutamente possibile scendere, almeno per ora, al disotto del detto limite di età, dovendo provvedersi allo inquadramento di nuovi reparti di truppa, alla costituzione di nuove unità sanitarie, al ripianamento delle deficienze rappresentate dalla ordinaria quotidiana usura dell'organismo sanitario, nonché al rimpatrio di quei medici in disagiatissime condizioni di famiglia giusta la circolare 543 *Giornale Militare* 1916.

« Si fa inoltre presente che, per la integrazione dei servizi sanitari civili e la sostituzione dei medici della classe 1884 e più giovani già esonerati ma chiamati in servizio per effetto del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529, vengono fatti rimpatriare anche ufficiali medici appartenenti alla classe 1880 e più anziane, purchè abbiano non meno di un anno di permanenza in zona di guerra e siano desi-